



Agenzia Regionale
per la Casa e l'Abitare

ARCA Puglia Centrale

SETTORE PATRIMONIO

UFFICIO APPALTI

DETERMINAZIONE N. 4682 DEL 08-11-2024

Registro di Settore N. 1689

OGGETTO: GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA "TRASPARE" - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE PASSIVA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE CON VIDEO VERIFICA DEGLI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE ALL'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE - PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI – FONDI DI BILANCIO – IMPORTO A BASE D'ASTA €. 354.525,60, DI CUI €. 156.677,13 PER COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO ED €. 6.817,80 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE IVA – CIG B33E615735 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..

Addi 08-11-2024, nella sede dell' Arca Puglia Centrale,

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

VISTA la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal funzionario Dott.ssa Carmela Esposito, che di seguito si riporta:

PREMESSO che:

- con decisione a contrarre del Dirigente del Settore "Amministrativo" n. 3782 del 23/09/2024, è stata indetta gara, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, lettera f) dell'Allegato I.1, 14, 71 e 108 del D. Lgs. 18 Aprile 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 1 e 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di protezione passiva e installazione di impianti antintrusione con video verifica degli alloggi e locali di proprietà o in gestione all'A.R.C.A. Puglia Centrale, sedi di Bari e di Andria, per 36 (trentasei) mesi, da espletare mediante l'utilizzo della piattaforma certificata di e-procurement "Traspare" in uso all'A.R.C.A. Puglia Centrale, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Codice e secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del Codice - CIG B25E40EEA7;
- con la succitata determinazione Dirigenziale n. 3782 del 23/09/2024, sono stati altresì approvati il Capitolato Speciale di Appalto, lo Schema di contratto e il Quadro Economico;
- con determinazione del Dirigente del Settore "Patrimonio" n. 3913 del 30/09/2024 sono stati approvati, al fine della pubblicazione sulla piattaforma di e-procurement "Traspare - <https://>

arcapugliacentrale.traspare.com” per l’espletamento della procedura di gara di che trattasi, i seguenti allegati: bando di gara; disciplinare di gara; Modello “Domanda di partecipazione alla gara” (Allegato “A”); DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato “B”); Modello “Ulteriori dichiarazioni di impegno” (Allegato “C”); Modello “Individuazione titolare effettivo” (Allegato “D”); Modello “Informativa (privacy) per il trattamento dei dati personali” (Allegato “E”);

- con determinazione del Dirigente del Settore “Patrimonio” n. 3933 del 01/10/2024, è stata disposta la sola rettifica dell’indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) B25E40EEA7 in tutti gli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di protezione passiva e installazione di impianti antintrusione con video verifica degli alloggi e locali di proprietà o in gestione all’A.R.C.A. Puglia Centrale per la durata di trentasei mesi, dando atto che dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento del servizio è il seguente B33E615735; la procedura di gara, identificata con CIG B33E615735, è stata pubblicata sul Portale di e-procurement “Traspare” in data 07/10/2024 con scadenza del termine di presentazione offerte alle ore 23:59 del giorno 17/10/2024;
- sino alle ore 23:59 del giorno 17/10/2024 è pervenuta n. 1 (una) sola offerta telematica da parte dell’operatore economico VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 34035 in data 17/10/2024;
- la seduta pubblica telematica per l’esame della documentazione amministrativa che dà diritto all’ammissione alla gara, è stata comunicata al partecipante attraverso la piattaforma *Traspare* e si è svolta in data 29 ottobre 2024;

CONSIDERATO che:

- nella suddetta seduta pubblica telematica, si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella “*Busta Amministrativa*” telematica presentata dall’unico operatore economico concorrente, per verificarne la completezza e correttezza rispetto agli atti di gara, come si rileva dal verbale di seduta pubblica telematica n. 1 agli atti d’ufficio, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”;
- nella sopra indicata seduta pubblica telematica del 29/10/2024, si è disposto di attivare, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB);
- con nota prot. A.R.C.A. n. 35698 del 30/10/2024, è stata inoltrata all’operatore economico VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB) richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.101 comma 1 del D. Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., nella quale è stato tra l’altro richiesto di trasmettere la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C., come richiesto alla lett. d) del Disciplinare di gara;
- il paragrafo 13 del Disciplinare di Gara “*PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.*” prevede al punto 4. che “*In caso di mancata presentazione della ricevuta, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.*” e al punto 5. che “*In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante dichiara l’offerta inammissibile ed esclude il concorrente dalla procedura di gara*”;

CONSIDERATO altresì che:

- l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce *l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di inammissibilità dell’offerta*;
- all’esito di approfondimenti condotti dall’Ufficio Appalti in merito alla tardività del versamento del contributo A.N.A.C., è emerso che secondo l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente (da ultimo, T.A.R. Veneto 30 settembre 2024, n.2266 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 settembre 2024, n. 16458), in linea con i principi dell’ordinamento europeo, il testo del citato art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non esclude l’interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento, pur condizionando l’offerta, possa essere anche tardivo, ovvero sanabile con il soccorso istruttorio, in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e quindi, sottratto alle preclusioni poste dall’art. 83, comma 9, secondo periodo del d.lgs. n. 50 del 2016 e, pertanto, non idoneo a violare il principio della par condicio tra i

concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198);

- il contributo A.N.A.C. è la risorsa sulla quale l’Autorità deve poter contare per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento e quindi, per poter operare, sicché – come evidenziato dal menzionato T.A.R. Veneto - è ragionevole ritenere che la legge abbia previsto l’inammissibilità dell’offerta qualora il contributo non sia pagato tempestivamente, senza, però, stabilire il termine entro il quale deve avvenire il pagamento del contributo;

- secondo la richiamata giurisprudenza, l’omessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dalla *lex specialis* (o dalla legge, come nel caso di specie) a pena di esclusione, costituisce il presupposto - ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014 (a mente del quale: «3. *Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza*») - per l’adempimento del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, il quale impone alla stazione appaltante di richiedere all’interessato (anche «in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale» della documentazione) di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante;

- ne consegue che, in mancanza di una previsione di legge che imponga espressamente, a pena di esclusione dalla gara, il pagamento del contributo A.N.A.C. entro il termine di presentazione delle offerte, la previsione più restrittiva del disciplinare di gara (così come l’eventuale previsione conforme del Bando-tipo A.N.A.C.) recante tale prescrizione, a pena di esclusione, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016;

- la giurisprudenza in esame ha richiamato anche la Relazione AIR dell’A.N.A.C. al bando tipo n. 1 – 2023, nella quale l’Autorità ha affermato che “*al fine di evitare possibili interferenze con il principio di cui all’articolo 10 del codice – principio di tassatività delle cause di esclusione – si è scelto di considerare il pagamento del contributo in esame quale condizione di ammissibilità dell’offerta, nel senso che la mancata presenza della prova del pagamento del contributo non consente di valutare l’offerta. Siffatta opzione è aderente alla previsione di cui all’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e, altresì, risulta coerente con gli ultimi arresti della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 03/02/2023, n. 1175)*”. Del pari, l’articolo 12 del bando tipo A.N.A.C. (approvato con delibera del 27 giugno 2023, n. 309) stabilisce che: “*il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile*”.

- questa soluzione interpretativa è conforme anche ai principi del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, le cui norme, soprattutto quelle di principio, sono state di recente utilizzate dal Consiglio di Stato come supporto interpretativo idoneo a risolvere controversie inerenti il d.lgs. n. 50/2016. In particolare, tale interpretazione è conforme al c.d. “principio del risultato” di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, perché in ragione della natura del contributo A.N.A.C. quale adempimento estrinseco all’offerta presentata dall’operatore economico, consente, da un lato, alle stazioni appaltanti di «perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza», dall’altro lato, di preservare la concorrenza tra gli operatori economici quale valore «funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti»;

VISTO che:

- il servizio di che trattasi riveste carattere di essenzialità per l’Agenzia, in quanto la sua assenza potrebbe ledere l’interesse pubblico oltre che inibire le l’attività degli Uffici e provocare danni patrimoniali certi e gravi per l’Agenzia;
- alla procedura in oggetto ha partecipato un solo operatore economico;

TENUTO CONTO che:

- l'Operatore Economico concorrente VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB), con nota acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 36017 in data 04/11/2024, ha ottemperato correttamente e nel termine perentorio del 07/11/2024 alle ore 23:59, indicato nella richiesta di regolarizzazione della documentazione di gara, ex art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., trasmettendo altresì la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- il pagamento del contributo, avvenuto nei termini individuati dall'attivazione del soccorso istruttorio, è valso a sanare la violazione contestata, nonché a regolarizzare la posizione del ricorrente;
- l'Operatore Economico partecipante ha accettato, come da dichiarazione prodotta in sede di gara, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara;

RICHIAMATI i principi generali del Titolo I del Codice dei contratti pubblici e in particolar modo il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO l'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ("*Principi in materia di Trasparenza*")

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e primo
2. di dare atto, all'esito della verifica dei requisiti, delle seguenti ammissioni ed esclusioni relative all'oggettivata gara d'appalto:

CONCORRENTI AMMESSI

1) VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 34035 in data 17/10/2024.

CONCORRENTI ESCLUSI

NESSUNO.

3. di trasmettere il presente provvedimento al R.U.P. Vincenzo De Gregorio ed all'operatore economico concorrente;
4. di attestare che non sussistono in capo al Funzionario, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato ex art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i ed art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i. nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 8 della sezione P.I.A.O. "*Rischi corruttivi e Trasparenza*" attualmente vigente;
5. di demandare all'Ufficio Appalti gli adempimenti connessi e consequenziali ai sensi dell'art. 20 del Codice per la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell'Agenzia nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

VISTA la proposta predisposta dall'Incaricato di Elevata Qualificazione dell'Ufficio "*Appalti*";

VISTI gli:

- art. 6 e 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

- 1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e primo punto della stessa;**
- 2. di dare atto**, all'esito della verifica dei requisiti, delle seguenti ammissioni ed esclusioni relative all'oggettivata gara d'appalto:

CONCORRENTI AMMESSI

- 1) VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 34035 in data 17/10/2024.

CONCORRENTI ESCLUSI

NESSUNO.

- 3. di trasmettere** il presente provvedimento al R.U.P. dott. Vincenzo De Gregorio ed all'operatore economico concorrente;
- 4. di attestare** che non sussistono in capo al Funzionario, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato *ex art. 6 bis* della Legge 241/90 e s.m.i ed art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i. nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i. ed il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 8 della sezione P.I.A.O. "*Rischi corruttivi e Trasparenza*" attualmente vigente;
- 5. di demandare** all'Ufficio Appalti gli adempimenti connessi e consequenziali ai sensi dell'art. 20 del Codice per la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell'Agenzia nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Bari, li 08-11-2024

Il Dirigente
f.to ING. MICHELE DE CANDIA

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Arca Puglia Centrale.**



Agenzia Regionale
per la Casa e l'Abitare

ARCA Puglia Centrale

SETTORE PATRIMONIO

UFFICIO APPALTI

DETERMINAZIONE N. 4682 DEL 08-11-2024

Registro di Settore N. 1689

OGGETTO: GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA "TRASPARE" - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE PASSIVA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE CON VIDEO VERIFICA DEGLI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE ALL'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE - PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI – FONDI DI BILANCIO – IMPORTO A BASE D'ASTA €. 354.525,60, DI CUI €. 156.677,13 PER COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO ED €. 6.817,80 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE IVA – CIG B33E615735 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..

Addi 08-11-2024, nella sede dell' Arca Puglia Centrale,

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

VISTA la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal funzionario Dott.ssa Carmela Esposito, che di seguito si riporta:

PREMESSO che:

- con decisione a contrarre del Dirigente del Settore "Amministrativo" n. 3782 del 23/09/2024, è stata indetta gara, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, lettera f) dell'Allegato I.1, 14, 71 e 108 del D. Lgs. 18 Aprile 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 1 e 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di protezione passiva e installazione di impianti antintrusione con video verifica degli alloggi e locali di proprietà o in gestione all'A.R.C.A. Puglia Centrale, sedi di Bari e di Andria, per 36 (trentasei) mesi, da espletare mediante l'utilizzo della piattaforma certificata di e-procurement "Traspere" in uso all'A.R.C.A. Puglia Centrale, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Codice e secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del Codice - CIG B25E40EEA7;
- con la succitata determinazione Dirigenziale n. 3782 del 23/09/2024, sono stati altresì approvati il Capitolato Speciale di Appalto, lo Schema di contratto e il Quadro Economico;
- con determinazione del Dirigente del Settore "Patrimonio" n. 3913 del 30/09/2024 sono stati approvati, al fine della pubblicazione sulla piattaforma di e-procurement "Traspere - <https://>

arcapugliacentrale.traspare.com” per l’espletamento della procedura di gara di che trattasi, i seguenti allegati: bando di gara; disciplinare di gara; Modello “Domanda di partecipazione alla gara” (Allegato “A”); DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato “B”); Modello “Ulteriori dichiarazioni di impegno” (Allegato “C”); Modello “Individuazione titolare effettivo” (Allegato “D”); Modello “Informativa (privacy) per il trattamento dei dati personali” (Allegato “E”);

- con determinazione del Dirigente del Settore “Patrimonio” n. 3933 del 01/10/2024, è stata disposta la sola rettifica dell’indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) B25E40EEA7 in tutti gli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di protezione passiva e installazione di impianti antintrusione con video verifica degli alloggi e locali di proprietà o in gestione all’A.R.C.A. Puglia Centrale per la durata di trentasei mesi, dando atto che dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento del servizio è il seguente B33E615735; la procedura di gara, identificata con CIG B33E615735, è stata pubblicata sul Portale di e-procurement “Traspare” in data 07/10/2024 con scadenza del termine di presentazione offerte alle ore 23:59 del giorno 17/10/2024;
- sino alle ore 23:59 del giorno 17/10/2024 è pervenuta n. 1 (una) sola offerta telematica da parte dell’operatore economico VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 34035 in data 17/10/2024;
- la seduta pubblica telematica per l’esame della documentazione amministrativa che dà diritto all’ammissione alla gara, è stata comunicata al partecipante attraverso la piattaforma *Traspare* e si è svolta in data 29 ottobre 2024;

CONSIDERATO che:

- nella suddetta seduta pubblica telematica, si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella “*Busta Amministrativa*” telematica presentata dall’unico operatore economico concorrente, per verificarne la completezza e correttezza rispetto agli atti di gara, come si rileva dal verbale di seduta pubblica telematica n. 1 agli atti d’ufficio, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”;
- nella sopra indicata seduta pubblica telematica del 29/10/2024, si è disposto di attivare, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB);
- con nota prot. A.R.C.A. n. 35698 del 30/10/2024, è stata inoltrata all’operatore economico VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB) richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.101 comma 1 del D. Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., nella quale è stato tra l’altro richiesto di trasmettere la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C., come richiesto alla lett. d) del Disciplinare di gara;
- il paragrafo 13 del Disciplinare di Gara “*PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.*” prevede al punto 4. che “*In caso di mancata presentazione della ricevuta, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.*” e al punto 5. che “*In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante dichiara l’offerta inammissibile ed esclude il concorrente dalla procedura di gara*”;

CONSIDERATO altresì che:

- l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce *l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di inammissibilità dell’offerta*;
- all’esito di approfondimenti condotti dall’Ufficio Appalti in merito alla tardività del versamento del contributo A.N.A.C., è emerso che secondo l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente (da ultimo, T.A.R. Veneto 30 settembre 2024, n.2266 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 settembre 2024, n. 16458), in linea con i principi dell’ordinamento europeo, il testo del citato art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non esclude l’interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento, pur condizionando l’offerta, possa essere anche tardivo, ovvero sanabile con il soccorso istruttorio, in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e quindi, sottratto alle preclusioni poste dall’art. 83, comma 9, secondo periodo del d.lgs. n. 50 del 2016 e, pertanto, non idoneo a violare il principio della par condicio tra i

concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198);

- il contributo A.N.A.C. è la risorsa sulla quale l’Autorità deve poter contare per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento e quindi, per poter operare, sicché – come evidenziato dal menzionato T.A.R. Veneto - è ragionevole ritenere che la legge abbia previsto l’inammissibilità dell’offerta qualora il contributo non sia pagato tempestivamente, senza, però, stabilire il termine entro il quale deve avvenire il pagamento del contributo;

- secondo la richiamata giurisprudenza, l’omessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dalla *lex specialis* (o dalla legge, come nel caso di specie) a pena di esclusione, costituisce il presupposto - ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014 (a mente del quale: «3. *Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza*») - per l’adempimento del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, il quale impone alla stazione appaltante di richiedere all’interessato (anche «in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale» della documentazione) di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante;

- ne consegue che, in mancanza di una previsione di legge che imponga espressamente, a pena di esclusione dalla gara, il pagamento del contributo A.N.A.C. entro il termine di presentazione delle offerte, la previsione più restrittiva del disciplinare di gara (così come l’eventuale previsione conforme del Bando-tipo A.N.A.C.) recante tale prescrizione, a pena di esclusione, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016;

- la giurisprudenza in esame ha richiamato anche la Relazione AIR dell’A.N.A.C. al bando tipo n. 1 – 2023, nella quale l’Autorità ha affermato che “*al fine di evitare possibili interferenze con il principio di cui all’articolo 10 del codice – principio di tassatività delle cause di esclusione – si è scelto di considerare il pagamento del contributo in esame quale condizione di ammissibilità dell’offerta, nel senso che la mancata presenza della prova del pagamento del contributo non consente di valutare l’offerta. Siffatta opzione è aderente alla previsione di cui all’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e, altresì, risulta coerente con gli ultimi arresti della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 03/02/2023, n. 1175)*”. Del pari, l’articolo 12 del bando tipo A.N.A.C. (approvato con delibera del 27 giugno 2023, n. 309) stabilisce che: “*il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile*”.

- questa soluzione interpretativa è conforme anche ai principi del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, le cui norme, soprattutto quelle di principio, sono state di recente utilizzate dal Consiglio di Stato come supporto interpretativo idoneo a risolvere controversie inerenti il d.lgs. n. 50/2016. In particolare, tale interpretazione è conforme al c.d. “principio del risultato” di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, perché in ragione della natura del contributo A.N.A.C. quale adempimento estrinseco all’offerta presentata dall’operatore economico, consente, da un lato, alle stazioni appaltanti di «perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza», dall’altro lato, di preservare la concorrenza tra gli operatori economici quale valore «funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti»;

VISTO che:

- il servizio di che trattasi riveste carattere di essenzialità per l’Agenzia, in quanto la sua assenza potrebbe ledere l’interesse pubblico oltre che inibire le l’attività degli Uffici e provocare danni patrimoniali certi e gravi per l’Agenzia;
- alla procedura in oggetto ha partecipato un solo operatore economico;

TENUTO CONTO che:

- l'Operatore Economico concorrente VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB), con nota acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 36017 in data 04/11/2024, ha ottemperato correttamente e nel termine perentorio del 07/11/2024 alle ore 23:59, indicato nella richiesta di regolarizzazione della documentazione di gara, ex art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., trasmettendo altresì la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- il pagamento del contributo, avvenuto nei termini individuati dall'attivazione del soccorso istruttorio, è valso a sanare la violazione contestata, nonché a regolarizzare la posizione del ricorrente;
- l'Operatore Economico partecipante ha accettato, come da dichiarazione prodotta in sede di gara, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara;

RICHIAMATI i principi generali del Titolo I del Codice dei contratti pubblici e in particolar modo il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO l'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ("*Principi in materia di Trasparenza*")

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e primo
2. di dare atto, all'esito della verifica dei requisiti, delle seguenti ammissioni ed esclusioni relative all'oggettivata gara d'appalto:

CONCORRENTI AMMESSI

1) VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 34035 in data 17/10/2024.

CONCORRENTI ESCLUSI

NESSUNO.

3. di trasmettere il presente provvedimento al R.U.P. Vincenzo De Gregorio ed all'operatore economico concorrente;
4. di attestare che non sussistono in capo al Funzionario, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato ex art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i ed art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i. nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 8 della sezione P.I.A.O. "*Rischi corruttivi e Trasparenza*" attualmente vigente;
5. di demandare all'Ufficio Appalti gli adempimenti connessi e consequenziali ai sensi dell'art. 20 del Codice per la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell'Agenzia nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

VISTA la proposta predisposta dall'Incaricato di Elevata Qualificazione dell'Ufficio "*Appalti*";

VISTI gli:

- art. 6 e 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

- 1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e primo punto della stessa;**
- 2. di dare atto**, all'esito della verifica dei requisiti, delle seguenti ammissioni ed esclusioni relative all'oggettivata gara d'appalto:

CONCORRENTI AMMESSI

- 1) VPSITEX ITALIA S.R.L. da Usmate Velate (MB) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 34035 in data 17/10/2024.

CONCORRENTI ESCLUSI

NESSUNO.

- 3. di trasmettere** il presente provvedimento al R.U.P. dott. Vincenzo De Gregorio ed all'operatore economico concorrente;
- 4. di attestare** che non sussistono in capo al Funzionario, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato *ex art. 6 bis* della Legge 241/90 e s.m.i ed art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i. nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i. ed il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 8 della sezione P.I.A.O. "*Rischi corruttivi e Trasparenza*" attualmente vigente;
- 5. di demandare** all'Ufficio Appalti gli adempimenti connessi e consequenziali ai sensi dell'art. 20 del Codice per la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell'Agenzia nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Bari, li 08-11-2024

Il Dirigente
ING. MICHELE DE CANDIA

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Arca Puglia Centrale.**



ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Numero Proposta: 4900 del 08-11-2024

OGGETTO: GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA "TRASPARE" - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE PASSIVA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE CON VIDEO VERIFICA DEGLI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE ALL'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE - PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI – FONDI DI BILANCIO – IMPORTO A BASE D'ASTA €. 354.525,60, DI CUI €. 156.677,13 PER COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO ED €. 6.817,80 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE IVA – CIG B33E615735 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell' art. 6 della L. 241/90, attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta nella presente determinazione, e che, ai sensi dell'art. 6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l' astensione del procedimento.

Note:

Data, li 08-11-2024

Il Responsabile del Procedimento
CARMELA ESPOSITO

(FIRMA DIGITALE)



ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DEL TITOLARE DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Numero Proposta: 4900 del 08-11-2024

OGGETTO: GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA "TRASPARE" - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE PASSIVA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE CON VIDEO VERIFICA DEGLI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE ALL'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE - PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI – FONDI DI BILANCIO – IMPORTO A BASE D'ASTA €. 354.525,60, DI CUI €. 156.677,13 PER COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO ED €. 6.817,80 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE IVA – CIG B33E615735 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..

Il sottoscritto Titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell' art. 6 della L. 241/90, attesta sulla base dell'attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, l'avvenuta rispondenza del provvedimento con le attività e finalità di competenza della propria unità operativa e che, ai sensi dell'art.6bis della L.n°241/90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

Note:

Data, li 08-11-2024

Il Titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione ANTONIO
STRIGNANO

(FIRMA DIGITALE)



ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE

Numero Proposta: 4900 del 08-11-2024

OGGETTO: GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA "TRASPARE" - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE PASSIVA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE CON VIDEO VERIFICA DEGLI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE ALL'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE - PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI – FONDI DI BILANCIO – IMPORTO A BASE D'ASTA €. 354.525,60, DI CUI €. 156.677,13 PER COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO ED €. 6.817,80 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE IVA – CIG B33E615735 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..

Il sottoscritto Dirigente del settore PATRIMONIO, attesta sulla base dell'attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento e dal titolare di incarico di elevata qualificazione, ai sensi dell'art.6 della L.n°241/'90 e dell'art.20 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questa Agenzia, la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza e che, ai sensi dell'art.6bis della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento".

Note:

Bari, li 08-11-2024

IL DIRIGENTE
ING. MICHELE DE CANDIA

 (FIRMA DIGITALE)